PARLAMENTO EUROPEO

2004 **** 2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PROVVISORIO 2006/0196(COD)

12.2.2007

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

(COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))

Relatore per parere: Stephen Hughes

PA\653726IT.doc PE 382.547v02-00

IT I7

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea per la terza direttiva europea sui servizi postali prevede la completa liberalizzazione del mercato dei servizi postali entro il 2009. Si tratta della terza fase di un processo finalizzato a garantire un equilibrio tra l'apertura del mercato e la fornitura di un servizio universale. L'obiettivo iniziale della riforma postale è e rimane il mantenimento di un servizio universale di alta qualità nell'Unione europea.

La Commissione sostiene che il raggiungimento della completa liberalizzazione entro il 2009 non avrà conseguenze sulla fornitura di un servizio universale e incentiverà l'impiego in questo settore. Tali conclusioni si basano principalmente su tre documenti: uno studio prospettivo sull'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato postale entro il 2009 (COM(2006)0596), una relazione sulla valutazione dell'incidenza (SEC(2006)1291), e la relazione sull'applicazione della direttiva postale (COM(2006)0595).

Lo studio prospettivo è stato ordinato dalla Commissione in seguito a un requisito della seconda direttiva postale di valutare l'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno dei servizi postali. Lo studio tuttavia capovolge la logica iniziale della riforma postale poiché considera il servizio universale modificabile in previsione della completa liberalizzazione.

La proposta della commissione propone tre tipi principali di finanziamento per il mantenimento dei servizi universali nell'Unione: finanziamento diretto (sussidi degli Stati membri); fondo di compensazione (finanziato da tutti gli attori del settore, siano essi gestori, clienti o altri attori definiti dallo Stato membro); appalti pubblici laddove il servizio non venga spontaneamente assorbito dal mercato. Manca tuttavia una valutazione completa dei benefici e degli svantaggi di queste misure e non è chiaro come esse forniranno i finanziamenti necessari. Lo studio inoltre non propone soluzioni per quegli Stati membri in cui identifica un possibile rischio riguardo al mantenimento dei servizi universali, ivi inclusi alcuni dei nuovi Stati membri.

È inoltre importante analizzare in modo più dettagliato l'incidenza della proposta sull'impiego nel settore postale. Secondo la Commissione, 5 milioni di posti di lavoro dipendono direttamente o sono strettamente collegati al settore postale. Secondo la relazione, la completa apertura dei mercati creerà più lavoro e di qualità migliore, tuttavia devono essere fornite prove evidenti che nei paesi in cui l'apertura totale è già avvenuta i posti di lavoro sono aumentati.

Sebbene le due precedenti riforme abbiano avuto un impatto positivo sulla qualità e l'efficienza, occorrono nuove prove sulla ulteriore liberalizzazione relativamente al mantenimento del servizio universale e al numero di posti di lavoro nel settore postale. Sono pertanto necessarie un'analisi più approfondita per mezzo di un nuovo studio e proposte concrete avanzate prima che l'area riservata (tutta la corrispondenza del peso inferiore o uguale a 50g) venga interamente soggetta alle condizioni di mercato.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 8

- (8) *Secondo* lo studio prospettivo, l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE *può* essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.
- (8) Malgrado lo studio prospettivo pretenda che l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE possa essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato, si sono prodotte prove insufficienti sulla garanzia durevole della fornitura del servizio universale, che è una forza autentica di coesione sociale e territoriale.

Motivazione

La Commissione deve avanzare proposte concrete sulle modalità di finanziamento dei servizi universali e sul loro mantenimento in futuro senza bisogno del settore riservato.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 9

- (9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. Gli Stati membri possono inoltre sfruttare
- (9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza si è consentito ai i fornitori del servizio universale di introdurre misure di modernizzazione e ristrutturazione e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto, malgrado non sia tuttora garantita una sostenibilità a lungo termine in condizioni di mercato pienamente aperto.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

l'opportunità fornita dal periodo di trasposizione, nonché il consistente lasso di tempo necessario per l'introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all'ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 10

- (10) *Dallo* studio prospettivo *emerge* che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri *per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di* creare *crescita e* occupazione, *nonché di* garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato *confermare* la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del completamento del mercato interno per i servizi postali.
- (10) *Malgrado lo* studio prospettivo *cerchi di mostrare* che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale, tale valutazione *non* tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri *nel* creare occupazione *maggiore e migliore e nel* garantire un servizio efficiente *e accessibile* di interesse economico generale per tutti gli utenti. *Sarebbe* pertanto *più* appropriato *posticipare a una data successiva* la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del completamento del mercato interno per i servizi postali.

Motivazione

L'apertura del mercato va posticipata finché la Commissione non avrà intrapreso un nuovo studio sul finanziamento e l'occupazione.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 12

- (12) Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali *e contribuirà* a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli
- (12) *Mentre* una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali, *è anche necessario che essa contribuisca* a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva

Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali. È altresì importante non degradare le condizioni di lavoro pregiudicando le intese settoriali collettive quali strumenti efficienti capaci di scongiurare una corsa al ribasso. Contrariamente ad altre industrie di rete, i costi del lavoro rappresentano circa l'80% dei costi degli operatori e sono costi sostanzialmente fissi per gli operatori storici.

Motivazione

Data la specificità del settore, solo accordi settoriali collettivi possono garantire condizioni occupazionali di qualità.

Emendamento 5 CONSIDERANDO 17

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(17) Alla luce della mancanza di solide soluzioni per il finanziamento dei servizi universali, è saggio mantenere il ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale finché un nuovo studio non fornisca prove in merito alla creazione di più e migliori posti di lavoro, nonché di fonti per finanziare un servizio universale, ben accessibile e di qualità.

Motivazione

Tra le soluzioni proposte dalla Commissione, il sussidio fornito dallo Stato membro costituisce probabilmente la proposta più completa, anche se ciò può pesare in modo significativo sui bilanci nazionali. Occorre pertanto dimostrare l'efficacia delle altre fonti prima di sopprimere il settore riservato.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio

(18) Il finanziamento dei costi netti residui del servizio universale *continua a essere* necessario per gli Stati membri attraverso il

PE 382.547v02-00 6/26 PA\653726IT.doc

universale. È pertanto opportuno *precisare* esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative *disponibili* per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.

settore riservato e i diritti speciali. È pertanto opportuno proporre alternative soddisfacenti per garantire il finanziamento del servizio universale in caso di piena apertura del mercato, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Le procedure di appalto pubblico. la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio mediante la partecipazione a un fondo di compensazione sono da provare in quanto soluzione efficace. Inoltre, la possibilità di porre fine al monopolio non può essere scambiata per ipotetici meccanismi di finanziamento la cui solidità e capacità di garantire un servizio universale sostenibile resta pure da dimostrare.

Motivazione

In questo paragrafo, la Commissione inverte la logica e l'obiettivo perseguito diventa quello di adeguare il servizio universale all'apertura del mercato, mentre dovrebbe avvenire il contrario. È inaccettabile far pagare agli utenti i costi residui netti di un servizio universale introducendo un'imposta a loro carico, visto che attualmente il servizio riservato non implica alcun onere specifico per gli utenti.

Emendamento 7 CONSIDERANDO 19

(19) Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente, essere considerate come un sostituto possibile del servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli

soppresso

aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego previsto. Per essere considerati possibili sostituti, i servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest'ultimo deve basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che rientrano nell'ambito del servizio universale in tale Stato membro.

Emendamento 8 CONSIDERANDO 20

(20) Si deve continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità specificati nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

soppresso

Motivazione

In questo paragrafo, la Commissione inverte la logica e l'obiettivo perseguito diventa quello

PE 382.547v02-00 8/26 PA\653726IT.doc

di adeguare il servizio universale all'apertura del mercato, mentre dovrebbe avvenire il contrario.

Emendamento 9 CONSIDERANDO 21

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire alle imprese di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, l'obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

soppresso

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 10 CONSIDERANDO 24

(24) In un ambiente *pienamente* competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si

(24) In un ambiente *sempre più* competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal

devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.

principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii di corrispondenza che sono i più frequentemente utilizzati dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.

Emendamento 11 CONSIDERANDO 25

(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.

soppresso

Motivazione

Vedi la motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 14, lettera d).

Emendamento 12 CONSIDERANDO 34

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati *sullo sviluppo* del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati *sui progressi verso il completamento* del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

Motivazione

Come sopra.

PE 382.547v02-00 10/26 PA\653726IT.doc

Emendamento 13 CONSIDERANDO 35

(35) Al fine di confermare l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del settore si dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE.

(35) Nello spirito della direttiva 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, la Commissione europea dovrebbe eseguire un nuovo studio sull'impatto qualitativo e quantitativo dell'apertura del mercato sull'occupazione nel comparto e mettere a punto proposte concrete su come il servizio universale sarà finanziato in futuro in ciascuno dei 27 Stati membri entro il 31 dicembre 2009. In base alle conclusioni di tale studio, la Commissione dovrebbe proporre una nuova data per il completamento del mercato postale interno o stabilire un'altra eventuale fase. Di conseguenza, la data di scadenza della direttiva 97/67/CE va posticipata.

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/39/CE che modifica l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE impone alla Commissione di realizzare uno studio prospettivo che valuti per ciascuno Stato membro l'impatto dell'apertura del mercato e solo alla luce di tale studio può stabilire il pieno completamento del mercato postale interno, oppure un'altra eventuale fase. Lo studio è stato realizzato, ma la Commissione ha tratto conclusioni senza aver valutato l'impatto dell'apertura del mercato su ciascuno dei 27 Stati membri.

Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 1, trattino 2 (direttiva 97/67/CE)

(1) All'articolo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

soppresso

'- le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,'

Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A Articolo 2, punto 6 (direttiva 97/67/CE)

(a) Il punto 6 è sostituito dal seguente: soppresso

PA\653726IT.doc 11/26 PE 382.547v02-00

'6. invio postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;'

Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B Articolo 2, punto 8 (direttiva 97/67/CE)

(b) il punto 8 è soppresso;

soppresso

Motivazione

La definizione non va soppressa, in quanto il settore riservato va mantenuto e l'emendamento all'articolo 7 mantiene il riferimento e le condizioni applicabili alla pubblicità diretta.

Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA C Articolo 2, punto 20 (direttiva 97/67/CE)

(c) è aggiunto il punto seguente:

soppresso

'20. Servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per il trasporto di invii postali singoli.'

Motivazione

Se l'emendamento precedente è adottato, questo punto decade.

Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3, paragrafo 3, comma 1, introduzione (direttiva 97/67/CE)

(3) All'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'introduzione è sostituita dalla seguente:

soppresso

'Essi si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, e che include almeno:'

Motivazione

Se si mantiene il settore riservato, il riferimento al fornitore del servizio universale contenuto in questo paragrafo non va soppresso.

Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 4 (direttiva 97/67/CE)

(4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

'Articolo 4

- 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale, notificando alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene informato e garantisce il seguito delle evoluzioni delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.
- 2. Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono

PA\653726IT.doc 13/26 PE 382.547v02-00

pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.

Motivazione

Se si mantiene il settore riservato, il riferimento al fornitore del servizio universale contenuto in questo paragrafo non va soppresso.

Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 6, comma 1 (direttiva 97/67/CE)

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente informazioni sufficientemente precise e aggiornate da parte del fornitore/dei fornitori del servizio universale sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.

Motivazione

Se si mantiene il settore riservato, il riferimento al fornitore del servizio universale contenuto in questo paragrafo non va soppresso.

Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Capitolo 3, titolo (direttiva 97/67/CE)

(7) Al capitolo 3 il titolo è sostituito dal seguente:

soppresso

PE 382.547v02-00 14/26 PA\653726IT.doc

'CAPITOLO 3

Finanziamento dei servizi universali'

Motivazione

Il finanziamento dei servizi universali è sottoposto al nuovo studio eseguito dalla Commissione.

Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Articolo 7 (direttiva 97/67/CE)

1. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 2009:

1. Nella misura necessaria per garantire il mantenimento del servizio universale, gli Stati membri possono continuare a riservare i servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi si limitano alla raccolta, al trasporto, allo smistamento e alla distribuzione di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera, tramite consegna espressa o no, nei limiti di peso e di prezzo in appresso indicati. Il limite di peso continua a essere 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tale limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria più rapida.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

Nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, la

- pubblicità diretta può continuare a essere riservata negli stessi limiti di peso e di prezzo.
- Nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell'attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle peculiarità dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare a essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.
- 2. Lo scambio di documenti può non essere riservato.
- 3. La Commissione elaborerà uno studio prospettivo che valuterà le modalità del futuro finanziamento dei servizi universali e come mantenere o migliorare l'occupazione nel settore postale in un'ottica qualitativa e quantitativa. In base alle conclusioni di tale studio, la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2009, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da una proposta che fissi una data per il pieno completamento del mercato postale interno o stabilisca un'altra eventuale fase alla luce delle conclusioni di tale studio.
- 2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
- 3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, possono:

- (a) introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;
- (b) ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.
- 4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono

vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5. Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.

Motivazione

Entro il 2009, la Commissione presenterà in un primo momento un nuovo studio che faccia luce sul modo in cui i servizi universali saranno garantiti in futuro, nonché su come saranno migliorati i livelli occupazionali e la qualità; solo successivamente il settore riservato può essere pienamente aperto alle condizioni di mercato. Fino ad allora sarà mantenuto lo status quo con un settore riservato di 50 g che sarà fonte privilegiata di finanziamento.

Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 9, paragrafo 1 (direttiva 97/67/CE)

- 1. Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.
- 1. Per i servizi *non riservati* che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

Motivazione

La modifica apportata al paragrafo 1 è intesa a ripristinare il testo originale della direttiva.

Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 97/67/CE)

- 2. Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.
- 2. Per i servizi *non riservati* che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

Motivazione

La modifica apportata al paragrafo 2 è intesa a ripristinare il testo originale della direttiva.

Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 9, paragrafo 2, comma 2, trattino 3 (direttiva 97/67/CE)

 se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7. soppresso

Motivazione

La modifica apportata al paragrafo 2 è intesa a ripristinare il testo originale della direttiva.

Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 9, paragrafo 2, comma 3 (direttiva 97/67/CE)

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

soppresso

- essere limitate in numero;
- per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità o esecuzione imporre a un fornitore di servizi obblighi di servizio

PE 382.547v02-00 18/26 PA\653726IT.doc

universale e, al tempo stesso, di contribuire finanziariamente a un meccanismo di condivisione dei costi:

- riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali;
- imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

Motivazione

La modifica apportata al paragrafo 2 è intesa a ripristinare il testo originale della direttiva.

Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

> 3 bis. Per garantire la salvaguardia del servizio universale, qualora lo Stato membro stabilisca che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresentano un onere finanziario non equo per il fornitore del servizio universale, può istituire un fondo di compensazione amministrato a tal fine da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. In tal caso, può subordinare la concessione delle autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente a tale fondo. Lo Stato membro deve garantire che nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 3 bis è identico al paragrafo 4 dell'attuale direttiva. Il fondo di compensazione previsto al paragrafo 4 deve essere mantenuto fino al momento in cui la Commissione non avrà presentato un nuovo studio sul finanziamento del servizio universale.

Emendamento 28 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

3 ter. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che permetta il controllo di tali servizi, ove essi siano liberalizzati.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 3 ter è identico al paragrafo 5 dell'attuale direttiva: il riferimento alla pubblicità diretta di cui al paragrafo 5 va mantenuto in quanto fa parte del settore riservato.

Emendamento 29 ARTICOLO 1, PUNTO 11 Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 97/67/CE)

- 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.
- 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali *non riservati*.

Motivazione

Visto che un settore riservato va mantenuto, occorre mantenere anche la distinzione tra servizi postali riservati e servizi postali non riservati.

Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 14, LETTERA B Articolo 12, trattino 2 (direttiva 97/67/CE)

- i prezzi devono essere correlati ai costi *e stimolare guadagni in termini di efficienza*; ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale *e/o ai territori di altri Stati membri, per i servizi*
- i prezzi devono essere correlati ai costi;
 ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi
 di interesse pubblico, gli Stati membri
 possono decidere di applicare una tariffa
 uniforme a tutto il territorio nazionale,

PE 382.547v02-00 20/26 PA\653726IT.doc

forniti a tariffa unitaria o per altri invii,

Motivazione

L'efficienza deve essere stimolata attraverso una gestione adeguata del personale, delle infrastrutture e dei servizi che vengono forniti e non attraverso le tariffe. Con questo emendamento si è voluto togliere dal progetto di parere il riferimento alla tariffa unitaria (vedi emendamento 17).

Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 14, LETTERA D Articolo 12, trattino 6 (direttiva 97/67/CE)

(d) Il sesto trattino è soppresso.

soppresso

Motivazione

Il mantenimento di un settore riservato per i servizi postali giustifica il mantenimento delle attuali norme sulle sovvenzioni incrociate di cui all'articolo 12, sesto trattino, della direttiva 97/67/CE.

Emendamento 32 ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 14, paragrafo 2 (direttiva 97/67/CE)

- 2. I fornitori del servizio universale tengono conti separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna per distinguere chiaramente fra servizi e prodotti che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale, o contribuiscono ad essa, e gli altri servizi e prodotti. La separazione contabile consente agli Stati membri di calcolare il costo netto del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna si basano sull'applicazione coerente di principi di contabilità dei costi obiettivamente giustificabili.
- 2. I fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato da un lato e, per i servizi non riservati, dall'altro. La contabilità per i servizi non riservati dovrebbe chiaramente distinguere tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

Motivazione

Il mantenimento di un settore riservato per i servizi postali giustifica il mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE.

Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 14, paragrafo 3 (direttiva 97/67/CE)

- 3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel seguente modo:
- (a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio *o prodotto* particolare;
- (b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:
- (i) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
- (ii) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;
- (iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi *universali*, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

- 3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi *a ciascuno dei servizi riservati e non riservati* nel seguente modo:
- (a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;
- (b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:
- (i) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
- (ii) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;
- (iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi *riservati*, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

Motivazione

Il mantenimento di un settore riservato per i servizi postali giustifica il mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 14, paragrafo 3, parte introduttiva, e dell'articolo 14, paragrafo 3, punto iii), della direttiva 97/67/CE. Il riferimento ai "prodotti" di cui al paragrafo 3, lettera a), è superfluo in quanto si è soppressa la corrispondente parola utilizzata dalla Commissione all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 34 ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 14, paragrafo 8 (direttiva 97/67/CE)

- 8. Se un determinato Stato membro non ha *istituito un meccanismo di finanziamento* per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'*articolo* 7, e se l'autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. L'autorità *nazionale* di regolamentazione informa la Commissione *anticipatamente* di siffatte decisioni.
- 8. Se un determinato Stato membro non ha riservato nessuno dei servizi che possono essere riservati ai sensi dell'articolo 7, e non ha istituito un fondo di compensazione per la fornitura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 9, paragrafo 4, e se l'autorità di regolamentazione nazionale si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. L'autorità di regolamentazione nazionale informa anticipatamente la Commissione di siffatte decisioni

Motivazione

Si ripristina il testo della direttiva 97/67/CE ma si mantiene la frase della Commissione "e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace" per tener conto della situazione esistente in taluni paesi in cui la liberalizzazione è già realtà o potrebbe diventarlo in futuro.

Emendamento 35 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 1ç, comma 1 (direttiva 97/67/CE)

Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Gli Stati membri assicurano che un fornitore/dei fornitori di un servizio universale e le imprese fornitrici di altri servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Motivazione

L'emendamento tiene conto del mantenimento di un settore riservato. Le procedure di reclamo dovrebbero essere rese disponibili da parte del fornitore/dei fornitori di un servizio universale e dalle imprese che forniscono altri servizi postali.

Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 19, comma 4 (direttiva 97/67/CE)

Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti al fornitore/ai fornitori di un servizio universale o alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Motivazione

L'emendamento tiene conto del mantenimento di un settore riservato. Le procedure di rivalsa o qualsiasi altro mezzo per ottenere soddisfazione devono essere disponibili qualora un reclamo indirizzato al fornitore/ai fornitori di un servizio universale o alle imprese che forniscono sevizi nell'ambito di un servizio universale non sia stato risolto in modo soddisfacente.

Emendamento 37 ARTICOLO 1, PUNTO 21 Articolo 23 (direttiva 97/67/CE)

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e

Fatto salvo l'articolo 3, ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e

gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio. gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Le relazioni di cui al presente articolo non pregiudicano lo studio prospettivo e la relazione che la Commissione è tenuta a preparare – studio e relazione di cui trattasi all'articolo 7.

Emendamento 38 ARTICOLO 1, PUNTO 22 Articolo 26 (direttiva 97/67/CE)

(22) L'articolo 26 è soppresso.

soppresso

Motivazione

È opportuno mantenere tale articolo dato che, fatte salve le misure maggiormente liberali mantenute o introdotte dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, la liberalizzazione completa e obbligatoria è stata rinviata a una data successiva.

Emendamento 39 ARTICOLO 1, PUNTO 23 Articolo 27 (direttiva 97/67/CE)

(23) L'articolo 27 è *soppresso*.

(23) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'Articolo 27

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 26, si applicano fino al 31 dicembre 2004, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9 non sono pregiudicate da questa data.'

Motivazione

È opportuno mantenere tale articolo dato che, fatte salve le misure maggiormente liberali mantenute o introdotte dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, la liberalizzazione completa e obbligatoria è stata rinviata a una data successiva. La nuova data di scadenza prevede un arco di tempo entro il quale la Commissione deve preparare lo studio prospettivo e la successiva relazione, e il Parlamento europeo e il Consiglio devono prendere una decisione sulla piena liberalizzazione del settore postale, che è identica a quella inclusa nella

PA\653726IT.doc 25/26 PE 382.547v02-00

direttiva di partenza.